REGOLAMENTO (CEE) N. 467/76 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1976

che fissa, per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione di conserve di funghi, la percentuale applicabile alla quantità di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2501/75 (5), ha stabilito misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi in provenienza dai paesi terzi; che detto regolamento ha stabilito un meccanismo di restrizioni delle importazioni attraverso un regime di titoli d'importazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento spetta alla Commissione valutare la situazione e decidere in merito alle quantità di prodotti per le quali vengono rilasciati titoli, fissando una percentuale da applicare alla quantità di riferimento propria di ciascun richiedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1918/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (6), ha fissato la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni dai paesi terzi che non adempiono alle condizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2107/74 rispettivamente al 25 % e al 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento, secondo che trattasi di conserve di funghi coltivati o di funghi di bosco;

considerando che l'applicazione delle misure di salvaguardia, nelle condizioni definite dei citati regolamenti, ha portato al miglioramento dei prezzi del prodotto comunitario e dei paesi terzi delle conserve di funghi coltivati, nonché ad una diminuzione sensibile delle scorte nella Comunità;

considerando che in tale situazione è opportuno aumentare la percentuale applicabile alla quantità di riferimento per le importazioni di conserve di funghi coltivati dei paesi terzi sempreché il mercato della Comunità non subisca perturbazioni gravi derivanti da tali importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1976, viene dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2107/74 nei limiti della quantità indicata nella domanda e fino a concorrenza del 40 % e del 100 % della quantità di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74, a seconda che si tratti di conserve di funghi coltivati o conserve di funghi di bosco.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1918/75 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1976.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(5) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 42.
(6) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 20.